



COMUNE DI DRENCHIA

Provincia di Udine

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE
(LEGGE N. 431 DEL 09/12/1998 ART. 11 E LEGGE REGIONALE n. 1 del 19/02/2016 ART. 19)**

ART.1 OGGETTO

1. Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di abitazioni private, secondo quanto stabilito dalle leggi citate in oggetto e dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 066/Pres in data 15 aprile 2020 e modificato con DPREG.045/2023.
2. Sono ammessi agli incentivi del presente Bando i canoni di locazione dovuti e pagati nel 2023 da parte di conduttori, a favore di proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica sia privata.
3. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:
 - a) non devono essere di lusso;
 - b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
 - c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
 - d) devono essere adibiti a prima casa;
 - e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.
4. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
 - b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
 - c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.
5. Non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI

1. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti da:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
-

2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
 - b) possedere un indicatore ISEE non superiore a euro 30.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali e un ISEE non superiore a 20.000,00 (ovvero 24.000,00 in caso di nucleo familiare composto da un solo componente);
 - c) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nel 2022, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale, avente le caratteristiche indicate all'art. 1 commi 3 e 4;
 - d) non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo;
 - e) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 %, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
 - f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
3. Tutti i requisiti dei beneficiari devono sussistere alla data di presentazione della domanda. I requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e) devono sussistere alla data di presentazione della domanda anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare (definito dall'articolo 3 del DPCM n. 159/2013).

ART. 3 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI

1. L'incentivo consiste in un contributo proporzionato alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente nel 2023 (il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori).
2. Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE. I contributi saranno concessi ai nuclei familiari aventi i requisiti di seguito indicati:
 - a) possesso di un indicatore ISEE non superiore a due pensioni minime dell'INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 % FASCIA A. Per l'anno 2023 il limite massimo ISEE annuo ammonta a € 14.657,24;
 - b) possesso di un indicatore ISEE non superiore al valore fissato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 %. FASCIA B. Per l'anno 2023 il limite massimo ISEE annuo ammonta a € 20.000,00;
3. Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE di cui al comma 2 è elevato del 20 %.
4. Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta di cui alla lettera a) o rispettivamente di cui alla lettera b) del comma 2, i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia. Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) del comma 2 ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.
5. Anche per l'anno in corso si applica la riserva di una quota non inferiore al 5% delle risorse regionali a sostegno delle locazioni di mercato al fine dell'autonomia abitativa dei giovani come disposto dall'art.24,comma3, della Legge Regionale 10 dicembre 2021 n.22, pertanto il comune dovrà riservare

prioritariamente una quota di stanziamenti regionali non inferiore al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che, a data di domanda, non abbiano compiuto i 36 anni.



COMUNE DI DRENCHIA

Provincia di Udine

6. Qualora il finanziamento assegnato dalla Regione risulti inferiore all'importo totale del fabbisogno richiesto dai richiedenti il contributo, il Comune procede alla concessione dei contributi tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

ART. 4 MAGGIORAZIONI AL CONTRIBUTO

Il contributo è incrementato del 15% per ognuna delle situazioni di debolezza sociale o economica del richiedente indicate di seguito, fino ad un massimo del 25%:

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISEE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

ART. 5 PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO, CONTROLLI E ALTRE PRECISAZIONI

1. Le domande di contributo sono presentate a questo Ente dai richiedenti attualmente residenti nel Comune di Drenchia, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della regione.
2. Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; l'Ente considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
3. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 403/98 spetta all'Ente erogatore procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Ente può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'Ente provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.
4. Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario avvenga successivamente all'approvazione della graduatoria, il contributo verrà erogato solo agli eredi che risultavano compresi nello stesso nucleo del beneficiario (il nucleo familiare da considerarsi è quello della dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo dell'ISE/ISEE). Per ottenere l'erogazione del contributo gli eredi conviventi dovranno presentare domanda scritta e fornire tutte le informazioni necessarie in tempo utile per permettere la conclusione della nuova procedura di liquidazione entro i termini di rendicontazione.

5. L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ART 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'ammissione alla concessione del contributo deve essere compilata su apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.drenchia.ud.it.

Unitamente all'istanza, il richiedente deve presentare al Comune:

- 1) certificazione ISEE in corso di validità come prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 il cui valore ISE deve essere inferiore a € 30.000,00 e il valore ISEE deve essere inferiore a € 20.000,00 (ovvero 24.000,00 in caso di nucleo familiare composto da un solo componente). Verranno accettate anche domande presentate entro la data di scadenza munite solamente della ricevuta di presentazione della DSU del proprio CAF. In questo caso la dichiarazione ISEE dovrà essere tassativamente consegnata all'ufficio protocollo entro il 23 aprile 2023 pena esclusione per mancanza di documenti obbligatori.
- 2) copia del contratto d'affitto attuale e, se diverso, copia del contratto di affitto per il periodo per cui si chiede il contributo;
- 3) copia del modello F. 23 quale ricevuta del pagamento della tassa di registro o eventuale comunicazione di scelta per la cedolare secca;
- 4) copia della ricevuta o quant'altro dimostri il pagamento delle mensilità;
- 5) per i nuclei familiari con componente disabile: copia del certificato rilasciato dalla competente amministrazione che ne attesti l'invalidità;
- 6) per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno di lunga durata CE o permesso di soggiorno non inferiore a 1 anno, ovvero, in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo;
- 7) per i cittadini extracomunitari: documentazione prodotta ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza. Tale documento deve essere emesso nell'anno in corso;
- 8) copia documento di identità.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Drenchia tramite consegna a mano o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec comune.drenchia@certgov.fvg.it dal 23 marzo 2023 **entro e non oltre le ore 12.30 del 31 maggio 2023**.

Per la sola consegna, l'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11 alle, su appuntamento. Per informazioni sulla pratica contattare L'ufficio Anagrafe al n. 0432/721021, dott.ssa Cassotta Maria Cristina.

ART. 7 INTEGRAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
 - non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
 - abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
 - non risulti intestatario del contratto;
 - abbia stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Qualora in fase di svolgimento dell'istruttoria le domande risultassero incomplete, il Comune potrà chiedere l'integrazione della documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera R.R. inviata dallo stesso, pena l'esclusione dal contributo.

ART.8 INFORMAZIONI GENERALI

Gli operatori addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell'istanza e neppure certificazione del diritto a poter usufruire del beneficio ma solo attestazione dell'avvenuta presentazione della stessa. La ricevuta non costituisce, inoltre, certificazione di regolarità dell'istanza prodotta. L'istante, pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda.



COMUNE DI DRENCHIA

Provincia di Udine

Si avverte che qualora il rapporto tra l'importo dell'affitto pagato e il valore ISE e ISEE del richiedente dovesse essere inferiore ai parametri previsti dal regolamento citato, verificabile solamente al momento dell'inserimento di tali dati nel sistema regionale O.C.A., la domanda potrà essere rigettata.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Cassotta. E' possibile prendere visione del procedimento e della pratica o chiedere chiarimenti il lunedì e il venerdì dalle 11 alle 15 presso l'Ufficio Anagrafe, dott.ssa Maria Cristina Cassotta, tel. 0432/721021, previo appuntamento.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti saranno comunicati alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici al fine esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria

Francesco Romanut

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROMANUT FRANCESCO

CODICE FISCALE: RMNFNC44P16L483E

DATA FIRMA: 22/03/2023 15:06:39

IMPRONTA: D9566745DEDD0C65E5A3E1E34CBF49833D99B9A59AEBDEB2A70572A0EFECC419
3D99B9A59AEBDEB2A70572A0EFECC419CDD237B59D53A85E8E59A14E298102C5
CDD237B59D53A85E8E59A14E298102C5DC5EA2FF8D8CA16421A62AA29595E134
DC5EA2FF8D8CA16421A62AA29595E134329361FE30ED7031156557EA74A9071A